

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 05/08/2008 - 0015314
Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 33100 <u>UDINE</u> <u>Alla cortese attenzione della</u> Signora Bernadette Fasuolo

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica – Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa seguito alla nota n.4311 del 27 maggio 2008 con la quale questo Ministero ha fornito risposta alla e-mail trasmessa dalla S.V. in data 30 aprile 2008, concernente la richiesta di apposito parere in materia di impiantistica, di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

Al riguardo, nel confermare che è allo studio una modifica del D.M. 37/2008, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, si può tuttavia rappresentare che, allo stato attuale, la normativa in esame, per l'aspetto che segue, non presenta elementi dubitativi in ordine alla sua corretta applicazione.

Infatti, in ordine al quesito n.1 "Ai soggetti che hanno maturato, ante D.M.37/2008, i requisiti tecnico-professionali in base alla L.46/1990, senza aver tuttavia presentato, prima del 27 marzo 2008, la D.I.A. all'Ufficio del Registro Imprese, possono essere riconosciuti i requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio delle attività oggetto di denuncia?", si rappresenta che, in assenza di una disciplina specifica che, come avvenuto in passato con l'art.5 della legge n.46/90, o successivamente con l'art.6 della legge 25/96, consenta di superare le ristrettezze della disciplina, si è del parere che per il caso in questione, cioè ai fini della maturazione dei requisiti predetti, vada applicata la normativa vigente (decreto n.37, art.4), non avendo il soggetto interessato presentato nei termini (cioè prima del 27 marzo 2008), la dichiarazione di inizio attività.

In relazione al all'altro quesito, se cioè un'impresa di installazione comunitaria (austriaca) che venga in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità secondo la disciplina del decreto 37/08, si rileva quanto segue.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica Uff. XI - Registro Imprese Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma Tel. 0647055307 Fax 06483691

In primo luogo deve farsi riferimento all'art. 9 e seguenti, ed in particolare 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità d'esercizio della libera prestazione di servizi, cui si fa riferimento per gli adempimenti consequenziali.

Ciò premesso in via generale, non sembra che vi sia alcun conflitto tra la disciplina comunitaria (artt. 49 e 50 del Trattato; artt. 5 e sgg. della Direttiva 2005/36/CE, recepita nel surrichiamato decreto legislativo 206) e la normativa italiana in materia di sicurezza degli impianti, di talché l'impresa comunitaria in libera prestazione di servizi è comunque tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, secondo le modalità e la tempistica stabilita dal legislatore italiano.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO Marco Maceroni